

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6860 del 21/12/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società 3F FILIPPI Spa per lo stabilimento sito in Comune di Pianoro, via del Savena n° 28
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7102 del 21/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società 3F FILIPPI Spa per lo stabilimento sito in Comune di Pianoro, via del Savena n° 28**

#### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società 3F FILIPPI Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Pianoro, via del Savena n° 28 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup>In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società 3F FILIPPI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società 3F FILIPPI Spa, c.f 01033260371 e p. iva 00529461204, avente sede legale e stabilimento in Comune di Pianoro, via del Savena n° 28, ha presentato in data 12/02/2016<sup>8</sup> al Suap dell'Unione dei comuni Savena Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente<sup>9</sup> e la richiesta di modifica degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ed in acque superficiali.

E' pervenuta documentazione integrativa rispettivamente in data 22/05/2016<sup>10</sup>, 09/08/2016<sup>11</sup> e 24/08/2017<sup>12</sup>

A seguito della documentazione ricevuta sono stati espressi i seguenti pareri:

- HERA Spa, ente gestore del servizio idrico integrato ha espresso i propri pareri in data 8/11/2016 e 23/11/2017<sup>13</sup> e successivamente il comune di pianoro ha espresso il proprio nulla osta all'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura <sup>14</sup>
- in data 16/10/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria di ARPAE ST per le emissioni e successivamente il 19/12/2017 in merito allo scarico di reflui idrici

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2016/3000 del 23/02/2016 **pratica SINADOC n°10948 del 2016**

<sup>9</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 16637 del 06/02/2013

<sup>10</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/9422 del 22/05/2016

<sup>11</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/10454 del 09/08/2016

<sup>12</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/19761 del 24/08/2017

<sup>13</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2016/21970 e PGB0/2017/27238 del 23/11/2017

<sup>14</sup> Parere del comune di Pianoro agli atti di ARPAE con PGB0/2016/22229 e PGB0/2017/27528 del 28/11/2017

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01 ridotte del 15% in quanto azienda che ha conseguito la certificazione ISO 14001).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura come individuati dal parere tecnico del comune di Pianoro, dal parere di HERA Spa riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni <sup>15</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>15</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

## Autorizzazione Unica Ambientale

3F FILIPPI Spa - Comune di Pianoro – via del Savena n° 28

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione svolta dalla società 3F FILIPPI Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Pianoro, via del Savena n° 28, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società 3F FILIPPI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### Linea produttiva n°2 – Reparto Stampaggio Materie Plastiche

##### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE A

Portata massima .....	1700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13.15 m
Durata massima .....	20 h/g

##### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

---

##### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE B

##### EMISSIONE E3

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE C

##### EMISSIONE E9

PROVENIENZA: PRESSA O

Portata massima .....	2200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13.15 m
Durata massima .....	20 h/g

##### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE L

Portata massima ..... 2600 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 13.15 m  
Durata massima ..... 20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: PRESSE AD INIEZIONE M, N

Portata massima ..... 2300 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 13.15 m  
Durata massima ..... 20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SCHIUMATRICE G

Portata massima ..... 9200 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 13.15 m  
Durata massima ..... 20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
di cui Isocianati ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SCHIUMATRICE G

Portata massima ..... 6100 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 13,15 m  
Durata massima ..... 20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
di cui Isocianati ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: SCHIUMATRICE I

Portata massima ..... 7800 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 13.15 m

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Durata massima ..... 20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 200 mg/Nm<sup>3</sup>  
di cui Isocianati ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: SCHIUMATRICE I

Portata massima ..... 5100 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 13,15 m  
Durata massima ..... 20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
di cui Isocianati ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: MANUTENZIONE STAMPI

Portata massima ..... 3300 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 13,15 m  
Durata massima ..... 20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E414

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA palazzina mensa da 243 KW (METANO)

EMISSIONE E415

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA palazzina mensa da 243 KW (METANO)

EMISSIONE E416

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CURTISA da 374 KW (METANO)

EMISSIONI E417

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CURTISA da 374 KW (METANO)

Trattandosi di generatori di aria calda per il riscaldamento degli ambienti di lavoro, alimentati a metano, in considerazione delle basse potenzialità termiche dei singoli bruciatori non si prescrivono limiti di emissione.

---

EMISSIONI E418 – E419 - E420

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA (POTENZIALITA' 1145 KW) A METANO

Portata massima ..... tiraggio naturale  
Altezza minima ..... 13 m  
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) ..... 150 mg/Nm<sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Il gestore di stabilimento dovrà effettuare una verifica analitica una tantum dei limiti massimi in occasione della messa a regime degli impianti termici. Successivamente non è fissata nessuna periodicità di analisi.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e

scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza

non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E12, E418, E419 ed E420 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque entro il 31/12/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'A.R.P.A, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. La società 3F FILIPPI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione; fermo restando quanto stabilito per la messa a regime, non è fissata alcuna periodicità di analisi per le centrali termiche. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta 3F FILIPPI Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**3F FILIPPI Spa - Comune di Pianoro – via del Savena n° 28**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via del Savena classificato dal Comune di Pianoro scarico di acque industriali provenienti dalle attività di fabbricazione articoli di illuminazione e stampaggio materie plastiche.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- scarichi S1, S2, S3 ed S4 di acque meteoriche di dilavamento dei coperti, dichiarate non contaminate, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

Il titolare dello scarico dovrà:

- Rispettare le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro con proprio parere del 22/11/2016 (confermato con successivo del 10/11/2017) allegato al presente atto e dal parere di Hera Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato (prot. n.113282 del 23/11/2017 e precedente prot 124385 del 18/11/2016). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B
- Entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere inviata ad ARPAE Servizio Territoriale di Bologna e ad HERA Spa una planimetria completa e dettagliata della sola rete fognaria accompagnata da una relazione tecnica esplicativa con particolare riferimento agli scarichi in corpo superficiale, a firma di tecnico abilitato. In particolare dovrà essere esplicitato quanto segue:
  - dettagliare tutte le reti presenti (industriali-assimilate, domestiche, meteoriche di

dilavamento dei coperti e delle aree carrabili e piazzali chiaramente distinguibili per colore e tratteggio); indicare il verso di scorrimento dei reflui, pozzetti, caditoie, griglie, sistemi di trattamento, sollevamento; identificare tutti gli scarichi presenti (F,S,A) e i pozzetti di ispezione e prelievo;

- indicare i presidi di chiusura dei pozzetti di raccolta pluviali in caso di emergenza;
- chiarire se il ciclo produttivo prevede l'utilizzo di sostanze pericolose.



# COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA  
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC  
Pratica SUAP n. 107/2016

Pianoro, li 10/11/17

**Spett.le** **SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n. 1  
40065 Pianoro

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. n. 59/2013**

### **PARERE PER L'IMMISSIONE DI SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, 3F Filippi S.P.A. con sede in Pianoro (BO) Via Del Savena n. 28 P.I. 00529461204 in data 12/02/2016 prot. 1707 tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento produttivo, ubicato in questo Comune in via del Savena n. 28 ;

- Richiamato il precedente parere del 22/11/16;
- Vista la documentazione integrativa prodotta;
- Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 286/05
- Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

All'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via del Savena n. 28 della richiedente Ditta 3F FILIPPI PA con sede legale in Pianoro via del Savena n. 28 titolare dello scarico, confermando le prescrizioni di cui al precedente parere del 20/11/2016.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

*Dr. Luca Lenzi*



# COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA  
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC  
Pratica SUAP n. 107/2016

Pianoro, li 22/11/16

Spett.le

**SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n. 1  
40065 Pianoro

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** **D.P.R. n. 59/2013**

**PARERE PER L'IMMISSIONE DI SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA** **ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, 3F Filippi S.P.A. con sede in Pianoro (BO) Via Del Savena n. 28 P.I. 00529461204 in data 12/02/2016 prot. 1707 tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento produttivo, ubicato in questo Comune in via del Savena n. 28 ;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso dall'Ente gestore HERA spa in data 18 novembre 2016 Prot. gen. 24385 ;

Dato atto che lo scarico è originato da lavorazioni che non contengono sostanze pericolose e pertanto non soggetto a parere Arpae ;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via del Savena n. 28 della richiedente Ditta 3F FILIPPI PA con sede legale in Pianoro viadel Savena n. 28 titolare dello scarico , con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .

### E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 es.m.i., entro i termini temporali di cui all'art. 170 del suddetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune di Pianoro e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune di Pianoro e al Gestore Hera Spa qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso - anche se l'incremento di volume fosse imputabile esclusivamente ad acque di raffreddamento - alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare ad Arpa-Sac, al Comune di Pianoro – Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali e al Gestore Hera Spa ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) di osservare le prescrizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- i) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

### AVVERTE

- che l' autorità competente , ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpa-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:

- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 36/94, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico ad di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno;
- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;



IL DIRIGENTE DELL'AREA  
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

*Dr. Luca Lenzi*



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena 23 novembre 2017

Prot.n. 113282

*Impianti Fognario Depurativi*

*Area Emilia Est*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-11-2017 Num. prot.: 0109338

PA&S vedi numero 41/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Inoltro documentazione integrativa volontaria. Ditta: "3F Filippi SpA"- Via del Savena n.28 - Comune di Pianoro (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2017/0013800 del 13/11/2017 – Pratica SUAP n. 107/2016*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali provenienti dall'insediamento produttivo esercente l'attività di fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione ubicato in VIA DEL SAVENA n.28, Località Pian di Macina - Comune di Pianoro, presentata dal Signor Bonazzi Giovanni in qualità di legale rappresentante della Ditta "3F FILIPPI SPA" con sede legale in Pianoro (BO) Località Pian di Macina Via del Savena, 28 codice fiscale/p.IVA 01033260371; richiamato il Parere espresso da Hera SpA in data 18 novembre 2016 prot. gen. 124385; vista la documentazione integrativa prodotta in cui si individuano le seguenti acque reflue:

- scarichi domestici (SCARICHI F1, F2, F3) recapitanti in pubblica fognatura;
- NUOVO Scarico industriale (SCARICO A1) recapitante in pubblica fognatura;
- NUOVO Scarico industriale torre di raffreddamento (SCARICO A2) recapitante in pubblica fognatura;
- Scarichi di acque meteoriche dichiarate non contaminate (SCARICHI S1, S2, S3, S4) recapitanti in acque superficiali (Torrente Savena);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA** il **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** al rispetto delle prescrizioni ivi contenute espresso da Hera SpA in data 18 novembre 2016 Prot. gen. 124385 – PA&S numero 41/2016.

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

*Firmata digitalmente*

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 18 novembre 2016

Prot. gen. 124385

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-02-2016 Num. prot.: 0025549

Hera spa Data prot.: 18 marzo 2016 Prot. gen. 36443 Richiesta Integrazioni

Hera spa Data prot.: 13-09-2016 Num. prot.: 0101362 Documentazione Integrativa

PA&S numero 41/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "3 F Filippi SpA"- Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione nell'insediamento sito in Via del Savena n.28, Località Pian di Macina - Comune di Pianoro (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, Suap Associato: Prot. 2016/0002138 del 23/02/2016 e successivi - **Pratica SUAP n°107/2016***

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bonazzi Giovanni in qualità di legale rappresentante della Ditta "**3 F FILIPPI SPA**" con sede legale in Pianoro (BO) Via del Savena, 28 inerente lo stabilimento denominato "**3F Filippi Stabilimento Via Del Savena**" in cui viene svolta l'attività di fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione, con l'impiego di n° 218 addetti fissi, sito in VIA DEL SAVENA n°28, Località Pian di Macina - Comune di Pianoro;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che la società "3F Filippi SpA" svolge la fabbricazione di plafoniere per illuminazione, con reparti di produzione distribuiti su due stabilimenti, e che oggetto della presente istanza di autorizzazione AUA è lo stabilimento principale di Via del Savena, 28 - Località Pian di Macina in Comune di Pianoro;

preso atto dalla documentazione presentata che nello stabilimento si individuano i seguenti reparti:

- ✓ stampaggio materie plastiche (Luce Control);
- ✓ profilatura;

- ✓ cablaggio/imballo;
- ✓ magazzino semilavorati e prodotti finiti;
- ✓ uffici;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto dalla documentazione presentata che l'acqua prelevata dall'acquedotto viene utilizzata all'interno dell'impianto di raffreddamento (Q. max prelevata = 700 mc/anno); nelle operazioni di lavaggio pavimenti (Q. max prelevata = 100 mc/anno); per servizi igienici, docce, spogliatoi, mensa aziendale, ecc.;

preso atto dalla documentazione presentata che l'insediamento in oggetto origina le seguenti tipologie di acque reflue:

- **scarichi domestici esistenti**, denominati Scarichi F1, F2, F3, derivanti da servizi igienici, docce, spogliatoi, mensa aziendale, lavatrice per lavaggio stracci pulizia zona uffici;
- **nuovo scarico industriale**, denominato Scarico A1, derivante dalla macchina utilizzata per il lavaggio dei pavimenti del reparto di produzione, magazzini e zone di transito interne. Lo scarico, prima dell'immissione nella rete fognaria interna, è dotato di pozzetto di campionamento;
- **nuovo scarico industriale torre di raffreddamento**, denominato Scarico S1, derivante dall'impianto di raffreddamento delle presse per la lavorazione delle materie plastiche nel reparto Luce Control. La torre di raffreddamento funziona con acqua osmotizzata per cui lo scarico sarà formato dal troppo pieno dell'impianto e dalle acque di contro-lavaggio impianto a osmosi;
- **scarichi di acque meteoriche**, denominati Scarichi S2, S3, S4, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche ricadenti sugli immobili e dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzali esterni utilizzati per il transito automezzi e il parcheggio mezzi aziendali, **dichiarate non contaminate** e quindi escluse dall'applicazione della direttiva per la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, recapitanti in acque superficiali (Torrente Savena);

preso atto dalla documentazione presentata che i rifiuti liquidi derivanti dall'attività sono raccolti in area coperta provvista di bacino di contenimento, e conferiti a ditte esterne autorizzate allo smaltimento (Codice rifiuto 161002);

preso atto dalla documentazione presentata che il deposito delle materie prime utilizzate avviene, per i liquidi, su bacino di contenimento, e per i granulati plastici, in silos esterno dedicato;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque reflue industriali originate dall'attività, dovranno recapitare nella pubblica fognatura posta su Via del Savena;**
- **le sole acque meteoriche non contaminate potranno essere immesse nel tratto di rete fognaria pubblica che attraversa l'area di proprietà della Ditta, afferente al Torrente Savena;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte delle acque reflue prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via del Savena, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **la Ditta dovrà presentare ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi, Area Emilia Est (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) planimetria aggiornata in scala 1:200 minima, riportante il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), con esatta indicazione della localizzazione dei punti di immissione degli scarichi nelle reti fognarie suddette, dei punti di campionamento delle acque reflue, dei sistemi di misurazione delle acque scaricate, delle valvole di intercettazione degli scarichi, planimetria e sezioni dei sistemi di trattamento, progetto in pianta e sezione dei pozzetti di campionamento, documentazione tecnica e fotografica del/i misuratore/i di portata e della/e valvola/e di intercettazione dello scarico industriale;**
- **i sistemi di trattamento presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**